

Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati

La logica conseguenza dell'analisi del rischio è quella di definire procedure di verifica adatte a ridurlo ad un livello accettabile. Ne consegue che, essendo i rischi tra loro diversi, sono diverse le procedure di verifica da porre in essere, ed anche se il rischio fosse lo stesso nel tempo, la loro ampiezza dovrebbe cambiare per evitare una "fossilizzazione" dei controlli con procedure di tipo ricorrente.

Lo scopo del Principio di revisione n. 330 – *Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati* è di fornire una guida per la determinazione di quelle procedure di revisione da adottare in risposta ai rischi di errori significativi identificati e valutati sia a livello di bilancio che di asserzioni. Il

Principio di revisione n. 330 è collegato al Principio di revisione n. 315 – *La comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi* e include:

- *risposte generali di revisione*: ossia le prime risposte di carattere generale per fronteggiare i rischi di errori significativi a livello di bilancio;
- *procedure di revisione in risposta ai rischi di errori significativi a livello di asserzioni*: ossia le procedure di revisione specifiche in risposta ai rischi identificati e valutati, quali i test sull'efficacia operativa dei controlli e le procedure di validità;
- *valutazione della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi raccolti*;
- *documentazione del lavoro*.

Per ridurre il rischio di revisione ad un livello ragionevolmente basso, il revisore deve quindi, in base al proprio giudizio professionale:

- determinare risposte generali di pianificazione per fronteggiare i rischi a livello di bilancio;
- stabilire e svolgere le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati a livello di asserzioni.